Enti Locali & Pa

21 Apr 2017

HOME > FISCO E CONTABILITÀ

Le agevolazioni sui tributi locali nei Comuni colpiti dal sisma

SEGNALIBRO A

FACEBOOK f

TWITTER :

STAMPA 🖨

di Stefano Baldoni (*) - rubrica a cura di Anutel

Le agevolazioni previste in materia di tributi locali nei Comuni colpiti dagli eventi sismici della seconda metà del 2016 sono state modificate dalla recente legge di conversione del terzo decreto «sisma» (Dl 8/2017). In particolare, la legge 45/2017 ha differito al 30 giugno 2017 il termine per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dei fabbricati ai fini dell'esenzione dall'Imu e dalla Tasi, ha fissato al 16 dicembre 2017 la ripresa del versamento dei

tributi sospesi (salvo rateizzazione) e a fine dicembre 2017 l'esecuzione degli altri adempimenti fiscali. Oltre a disporre la proroga generalizzata al 21 aprile 2017 del termine per presentare le domande per la definizione agevolata dei ruoli (articolo 6 del Dl 193/2016).

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

Le disposizioni emanate dallo scorso anno, contenute nel Dm 1° settembre 2016 prima, nel Dl 189/2016 poi e infine nel Dl 8/2017 avevano previsto alcune norme di favore sia per i contribuenti, sia per gli enti impositori interessati dal terremoto del centro Italia. In primo luogo, è stata disposta la sospensione dagli obblighi di versamento e dagli adempimenti tributari in favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche rispettivamente residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni del «cratere» (allegati 1, 2 e 2bis al Dlgs 189/2016), seppure con alcune eccezioni.

La sopensione riguarda tutte le scadenze dei tributi cadenti tra il 24 agosto 2016 (per i Comuni dell'allegato 1) o il 26 ottobre 2016 (per i Comuni dell'allegato 2) e il 30 novembre 2017. Per i Comuni dell'allegato 2-bis (introdotto dalla legge 45/2017) nulla è specifica o, Arvendosi ritenere pertanto che la sospensione decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 8/2017. Così, per esempio, sono sospese le rate Imu e Tasi di dicembre 2016 (comuni allegati 1 e 2) e quelle di giugno 2017, le scadenze della Tari, quelle della Tosap e dell'imposta di pubblicità ranuale, nonché la dichiarazione Imu, Tasi o Tari relativa al 2016 (scadenti il 30 giugno 2017).

È sospesa, inoltre, la scadenza del pagamento degli avvisi di accertamento, delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni cadente nello stesso periodo. In proposito va rilevato che è parimenti sospeso il termine di decadenza previsto dalla legge per la notifica degli avvisi di accertamento o delle ingiunzioni fiscali, dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017 (articolo 11, comma 2, Dl 8/2017), rammentando che analoga sospensione era già stata prevista fino al 31 dicembre 2016 dall'articolo 48, comma 1, lettera b), del Dl 189/2016, norma oggi abrogata. Ciò non vuol dire che gli enti interessati non possano comunque procedere alla notifica degli avvisi, i quali però dovranno essere pagati dal contribuente solo al termine del periodo di sospensione, secondo le modalità previste dalla norma.

I versamenti sospesi dovranno eseguirsi in unica soluzione entro il 16 dicembre 2017 ovvero in rate mensili (massimo 18), secondo quanto sarà previsto da uno specifico decreto ministeriale (articolo 9, comma 2-bis, legge 212/2000).

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti andranno invece eseguiti entro dicembre 2017. La sospensione interessa ovviamente non solo i tributi dovuti in favore dei Comuni del cratere, ma anche i versamenti che i contribuenti beneficianti della sospensione sono tenuti a effettuare in favore di altri enti impositori.

L'esenzione dall'Imu e dalla Tasi

Di altrettanto rilievo è l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi dei fabbricati ubicati nei Comuni terremotati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, a causa dell'inagibilità totale o parziale degli stessi, per effetto degli eventi sismici.

L'esenzione opera dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e quindi

non della data dell'evento, a condizione che l'ordinanza sindacale sia emanata entro il 30 giugno 2017 o che il contribuente presenti una dichiarazione relativa alla distruzione del fabbricato o alla sua inagibilità totale o parziale al Comune, che entro 20 giorni trasmeti com dell'atto di verifica all'agenzia delle Entrate (articolo 48 del DI 189/2016). L'esenzione viene meno con la definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Vi è da ritenere che occorra considerare il momento dell'accatastamento o a quello dell'ultimazione dei lavori o dell'utilizzo del fabbricato, se antecedenti, anche se il riferimento contenuto nella norma all'agibilità del fabbricato potrebbe far cessare l'esenzione solo anche in presenza di quest'ultima. Va rilevato che il riferimento della norma agevolativa ai fabbricati potrebbe rendere l'esenzione non operante per l'area edificabile risultante dal fabbricato distrutto o in corso di ristrutturazione. Tuttavia, si ritiene che l'esenzione spetti sia nel primo caso, poiché la norma non avrebbe altrimenti alcun significato non sussistendo più il fabbricato, sia nel secondo caso, in quanto in tale ipotesi il tributo è sempre dovuto sul fabbricato, seppure con una diversa quantificazione della base imponibile.

Il contributo ai Comuni per il minor gettito

A fronte dell'esenzione i Comuni interessati beneficiano di un contributo statale compensativo del minor gettito, per un importo di 20,7 milioni nel 2016 e di 41,4 milioni dal 2017, il cui acconto, relativamente al 2016, è stato disciplinato dal Dm 21 marzo 2017. In base al comma 16, articolo 48, del Dl 189/2016 si deve ritenere che l'esenzione si limiti ai fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto ubicati nei Comuni inclusi negli allegati 1-2-2bis e non anche a quelli in altri comuni, i quali, se resi inagibili dagli eventi sismici, potranno beneficiare solo della riduzione della base imponibile del 50% prevista dal comma 3, articolo 13, del Dl 201/2011. La stessa riduzione che compete agli immobili intrinsecamente agibili, ma per i quali è stata emessa un'ordinanza per rischio esterno, e per quelli siti nelle «zone rosse» (nota Economia n. 25501/2012).

Nel caso di ordinanza di sgombero per un periodo limitato di tempo, l'esenzione si applica per la stessa durata, mentre in caso di inagibilità parziale l'esenzione compete comunque per l'intera unità immobiliare, non essendo prevista dalla norma la possibilità di